



# COMUNE DI ROSÀ

Provincia di Vicenza

## Area IV – Lavori Pubblici - Ecologia

Piazza della Serenissima, 1 - 36027 Rosà (VI) C.F./ P. IVA: 00276370244

tel. **0424 584160** fax **0424 584165**

e-mail: [lpp@comune.rosa.vi.it](mailto:lpp@comune.rosa.vi.it) P.E.C.: [protocollo.comune.rosa.vi@pecveneto.it](mailto:protocollo.comune.rosa.vi@pecveneto.it)

Prot. n. 16389

Rosà, 23/10/2017

### INVITO ALLA CITTADINANZA

**OGGETTO:** Provvedimenti temporanei ed urgenti per la prevenzione e la riduzione dei livelli di concentrazione degli inquinanti nell'atmosfera.

#### IL SINDACO

Preso atto di quanto emerso nell'incontro del Tavolo Tecnico Zonale presso la Provincia di Vicenza del 10 ottobre 2017, nella sua qualità di Autorità comunale di Protezione Civile, Sanitaria e di Pubblica Sicurezza;

Premesso che:

- il traffico veicolare, gli impianti di riscaldamento e i sistemi di produzione industriale, rappresentano le principali cause dell'inquinamento atmosferico ed, in particolare, della formazione degli inquinanti primari quali composti organici volatili, particolato, ossidi di azoto e monossido di carbonio;

- il Parlamento Europeo con la Direttiva 2008/50/CE del 21 maggio 2008 relativa alla "Qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa", recepita dallo Stato Italiano con il Dlgs 13 agosto 2010 n. 155, evidenzia che, ai fini della tutela della salute umana e dell'ambiente nel suo complesso, è particolarmente importante combattere alla fonte l'emissione di inquinanti nonché individuare e attuare le più efficaci misure di riduzione delle emissioni a livello locale;

- studi epidemiologici, condotti in diverse città americane ed europee nel corso degli ultimi anni, hanno dimostrato che esiste una notevole correlazione fra la presenza di polveri fini ed il numero di patologie dell'apparato respiratorio, di malattie cardiovascolari e di episodi di mortalità riscontrati in una determinata area geografica;

- la Regione Veneto, con deliberazione di Consiglio regionale n. 90 del 18 aprile 2016 ha approvato il "Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera" (PRTRA);

- il Comitato di Indirizzo e Sorveglianza (CIS) convocato dalla Regione Veneto in data 21/9/2017 ha evidenziato che il sistema delle azioni emergenziali, da adottarsi per la riduzione dei livelli di PM10 nella stagione invernale, si articola nei seguenti tre livelli:

- livello "nessuna allerta-verde" da applicare dal 1° ottobre al 31 marzo;
- livello di "allerta 1-arancione" da applicarsi dopo 4 giorni consecutivi di superamento del valore di 50 microgrammi al metro cubo della concentrazione di PM10;
- livello di "allerta2-rosso" da applicarsi dopo 10 giorni consecutivi di superamento del valore di 50 microgrammi al metro cubo della concentrazione di PM10;

- il Tavolo Tecnico Zonale T.T.Z. convocato dalla Provincia di Vicenza il 10/10/2017 ha proposto ai Comuni del Vicentino per la stagione invernale 2017-2018, l'adozione di alcune misure tra quelle suggerite in tale sede, al fine di contenere e/o ridurre i valori degli inquinanti nell'atmosfera; ciò in considerazione del livello di inquinamento della Pianura Padana per cui è ragionevole pensare che le misure di cui al livello "nessuna allerta - verde" siano da

considerarsi strutturali, nel periodo indicato dall'Accordo del Bacino Padano (dal 1° ottobre al 31 marzo);

Visti:

- gli artt. 5, 6 e il comma 1, lettere a) e b) dell'art. 7 del Dlgs 30.04.1992 n. 285 "Nuovo codice della strada" e relativo Regolamento;
- la deliberazione di Giunta Regionale del 23 ottobre 2012 n. 2130 che approva la nuova zonizzazione del territorio regionale, per cui il Comune di Rosà è inserito nella zona "IT0513 Pianura e Capoluogo Bassa Pianura";
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 836/2017 di "Approvazione nuovo Accordo del programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure di risanamento per il miglioramento della qualità dell'aria nel Bacino Padano";
- il Dlgs 13 agosto 2010, n. 155 "Attuazione della Direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa", in cui vengono definiti i limiti e le modalità di rilevamento di materiale particolato (PM10);
- il D.P.R. n. 74 del 16/04/2013 intitolato "Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici di climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, a norma dell'art. 4 comma 1 lett. a) e c) del Dlgs 19/08/2005 n. 192", in particolare l'art. 5 comma 1;
- l'art. 33 della Legge Regionale del Veneto 16 aprile 1985 n. 33 "Norme per la tutela dell'ambiente" e successive modifiche ed integrazioni;
- l'art. 50 comma 10, e l'art. 107 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";

Considerato che:

- dalle informative di ARPAV e dai dati emersi negli ultimi giorni dal sito istituzionale di ARPAV emerge una situazione di qualità dell'aria scadente con valori superiori ai 50 mg/mc.;
- le fonti di emissione derivanti dalle attività primarie e secondarie, dall'esercizio degli impianti termici, ecc., unitamente alle sorgenti mobili, sono causa della formazione degli inquinanti primari che hanno una rilevante responsabilità nella formazione dell'inquinamento atmosferico urbano;
- come descritto nell'Allegato 4.2 del Piano Sanitario Nazionale 2003-2005, approvato con D.P.R. 23/05/2003, gli impianti di riscaldamento contribuiscono all'inquinamento atmosferico urbano;
- per tutelare la salute dei cittadini e l'ambiente nel suo complesso è necessario evitare, prevenire o ridurre le concentrazioni degli inquinanti atmosferici nocivi anche attraverso l'adozione di provvedimenti di limitazione dei consumi energetici degli impianti di riscaldamento;

Valutati:

- gli esiti emersi durante il T.T.Z. del 10/10/2017 e le linee guida provinciali anticipate in detta sede, indicanti le fattibili azioni da adottarsi, in forma cogente e/o volontaria, in relazione alla specificità del territorio comunale, derivanti dagli interventi emergenziali indicati dalla Regione Veneto nel Comitato di Indirizzo e Sorveglianza del 21/09/2017;

Ritenuto pertanto necessario, in detta fase, l'apporto del contributo comunale alle altre realtà della zona;

Richiamati:

- la DGR n. 1908 del 29/11/2016 sulla classificazione dei generatori di calore a biomassa e la DGR n. 1909 del 29/11/2016;
- il D.M. Sanità 5/9/94;
- gli artt. 50 e 54 del Dlgs 267 del 18/08/2000;
- il regolamento di Igiene di questo Comune;

Consapevole che la preminente fonte di inquinamento veicolare è connessa al transito quotidiano lungo la SS. 47 "Valsugana" per la quale il Comune di Rosà, come d'altro canto per le altre arterie provinciali insistenti sul territorio comunale, non ha possibilità di emanare ordinanze restrittive della circolazione;

Tutto ciò premesso e rimandando a successivi provvedimenti l'introduzione di possibili e ulteriori misure in presenza di nuove disposizioni regionali e nazionali:

### INVITA

nel periodo intercorrente tra il 1° ottobre e il 31 marzo, a valere su tutto il territorio comunale:

1. La Cittadinanza ad usare il meno possibile l'automobile in ambito urbano e a privilegiare l'uso del mezzo pubblico e degli altri mezzi di trasporto non inquinanti. Per l'alimentazione dei propri veicoli ad usare carburante a minor impatto ambientale (gasolio a basso tenore di zolfo, gasolio bianco, gpl, gas metano).
2. Le Imprese ad effettuare ogni intervento possibile per garantire un'elevata efficienza e manutenzione degli impianti posti a presidio delle fonti inquinanti, in particolare per ridurre le emissioni in atmosfera, sensibilizzando gli operatori ad utilizzare veicoli a ridotto impatto ambientale.
3. Gli Uffici pubblici a ridurre ulteriormente la temperatura ammessa.
4. A non utilizzare i motoveicoli a due tempi di classe Euro 0 e autoveicoli benzina Euro 0, 1 e autoveicoli diesel Euro 0, 1, 2 e 3 dalle ore 9.00 alle 12.00 e dalle ore 15.00 alle 18.00, salvo le esclusioni.
5. Ad effettuare lo spegnimento dei veicoli per soste in corrispondenza a particolari impianti semaforici o passaggi a livello.
6. Alla limitazione della combustione delle biomasse (c.d. abbruciamento) dei materiali vegetali/ramaglie.
7. Alla limitazione delle temperature massime per il riscaldamento civile a 18° C per gli edifici adibiti ad attività industriali, artigianali e commerciali; a 19° C (con tolleranza di 2° C) nelle abitazioni e spazi ed esercizi commerciali, ad esclusione di case di cura, ospedali e case di riposo.

### AVVERTE

che il presente provvedimento potrà essere modificato o anticipatamente sospeso a seguito dell'instaurarsi di particolari condizioni atmosferiche.

La classificazione degli apparecchi per il riscaldamento domestico alimentati a biomassa legnosa è stabilita dalla DGR 1908/2016. Sul sito internet della Regione Veneto è disponibile un Catalogo dei prodotti contenente l'identificazione dei diversi modelli e la corrispondente appartenenza alle classi di qualità ambientale (numero di stelle):

[http://www.regione.veneto.it/web/ambiente-e-territorio/classificazione-dei-generatori-di-calore-alimentati-a-biomasse-legnose.](http://www.regione.veneto.it/web/ambiente-e-territorio/classificazione-dei-generatori-di-calore-alimentati-a-biomasse-legnose)

### DISPONE

che il presente provvedimento sia pubblicato all'Albo Pretorio con efficacia notiziale e diffuso nelle forme e nei modi ritenuti più opportuni ai fini della sua ampia conoscibilità.

Il Sindaco  
Paolo Bordignon